

CIRCOLARE LAVORO

30/06/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Attività giornalistica autonoma Comunicazione redditi	3
1.2 Agricoli Versamenti volontari 2016	4
1.3 LUL infedele registrazione	4
1.4 CIGO Pubblicato il decreto.....	5
1.5 Sospensioni legali della riscossione.....	6
1.6 Contribuzione addizionale e Fondo di solidarietà bilaterale in Gazzetta.....	8
1.7 Garanzia Giovani Chiesto rifinanziamento.....	8
1.8 Pensione complementare Nuovo Regolamento	9
1.9 Contributo Ape in più Casse Edili	10
1.10 INPS PagoPA per contributi volontari.....	11
1.11 Previdai Dichiarazione contributiva 2° trimestre.....	11
1.12 Pensione superstiti a figli studenti	12
1.13 Residenti all'estero Detrazioni.....	13
1.14 Risoluzione consensuale in sede protetta.....	14
1.15 Amianto Domanda accompagnamento alla pensione	15
1.16 Confindustria Incentivi assunzione disabili	16
1.17 APE Non senza ore lavorate	17
1.18 Servizi web Inps	18
1.19 Voucher in posta per tutti.....	18
1.20 Privacy Nuovo Regolamento UE.....	19
1.21 FfO Proroga contributi alle imprese	20
ADEMPIMENTI E SCADENZE	22
18 luglio 2016.....	22
20 luglio 2016.....	23
25 luglio 2016.....	23
31 luglio 2016.....	23
GUIDA PRATICA	24
Part-time agevolato per i prossimi alla pensione di vecchiaia	24
Informazioni di contatto	28



1.1 Attività giornalistica autonoma Comunicazione redditi

Con circolare n. 5 del 9 giugno 2016 l'INPGI ha evidenziato che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2015 deve essere trasmessa, all'Istituto stesso, entro l'1 agosto 2016.

Si ricorda che sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

- libero-professionale con Partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, ovvero in Società tra Professionisti (STP);
- con cessione di diritto d'autore;

e coloro che - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non abbiano chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l'anno 2015.

La comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it a partire dalle ore 12,00 del 15 giugno 2016; dal giorno successivo il sito sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Evidenzia la circolare che, qualora la comunicazione sia inoltrata successivamente all'1 agosto 2016, è previsto l'addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.



1.2 Agricoli Versamenti volontari 2016

Con circolare n. 101 del 14 giugno 2016 l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2016, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari:

- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.

Contributi integrativi volontari

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2016, risulta essere:

Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,39% + quota base 0,11% = 28,50%.

La circolare n. 101/2016 riporta, inoltre, le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e vevoli per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato.

1.3 LUL infedele registrazione

L'INPS, con messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, conferma quanto chiarito dalla Direzione



Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all'applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL.

Ricorda l'INPS che la condotta di infedele registrazione è integrata da scritturazione di "dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro", per cui il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposti.

In riferimento alla specifica tematica inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL e sempre che "l'erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell'imponibile contributivo.

Anche per l'INPS tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.

Conclude il messaggio dell'Istituto evidenziando – così come aveva fatto il Ministero del Lavoro nella sua nota del 15 giugno 2016 - che qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.

1.4 CIGO Pubblicato il decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero



del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016 inerente la “Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”.

1.5 Sospensioni legali della riscossione

L'INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, ha ricordato che la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l'istituto delle "Sospensioni Legali", in base al quale gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte in Cartella o richieste tramite Avviso di Addebito a seguito della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito non esigibile tra quelle elencate dalla legge stessa:

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

La Sede dell'Istituto competente, effettuate le verifiche del caso, provvede:

- ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento/sgravio o di sospensione dell'Avviso/Cartella, se sono confermate le ragioni del contribuente e se non sono già presenti in archivio gli stessi provvedimenti;
- a trasmettere al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione da quest'ultimo effettuata, al fine della ripresa delle attività di recupero del credito dell'Istituto, nel caso in cui non fossero confermate le ragioni del debitore;
- a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, tramite PEC, anche



all'Agente della Riscossione.

Con il D.Lgs. n. 159/2015 sono state previste alcune modifiche tra cui:

- la riduzione da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la "sospensione legale";
- la soppressione del termine di 60 giorni, previsto per l'invio da parte dell'INPS al contribuente e al competente Agente dalla Riscossione della conferma della correttezza della documentazione prodotta.

E' stato, inoltre mantenuto il termine dei 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, entro il quale l'Ente creditore deve effettuare la comunicazione al debitore stesso dell'esito dell'esame della dichiarazione e la trasmissione all'Agente della riscossione del relativo flusso informativo (provvedimento).

Trascorso tale termine, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente disaccantate nei confronti dell'Agente della Riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell'Ente creditore.

E' stato quindi previsto che: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 o, comunque, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito".

Stante quanto sopra, a partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto - sottolinea il messaggio INPS n. 2609/2016 - anche qualora la comunicazione dell'esito al debitore e il relativo flusso informativo all'Agente non siano stati inviati dall'Ente creditore entro il termine dei 220 giorni, l'annullamento non opera più quando ci si trovi:

- di fronte ad una sospensione disposta dal giudice o, in via amministrativa, dall'Ente;
- in presenza di una sentenza di annullamento del credito non ancora passata in giudicato.



1.6 Contribuzione addizionale e Fondo di solidarietà bilaterale in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016, sono stati pubblicati:

- il Decreto Interministeriale (Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze) n. 94956 del 10 marzo 2016 inerente la “Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS”;
- il Decreto Interministeriale (Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze) n. 95440 del 18 aprile 2016 inerente il “Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani”.

1.7 Garanzia Giovani Chiesto rifinanziamento

Con comunicato del 16 giugno 2016, sul portale del Ministero del Lavoro è data notizia che, in data 15 giugno 2016, a Lussemburgo i Ministri europei del Lavoro e degli Affari Sociali del Gruppo Socialista, in occasione della riunione alla quale ha partecipato il Ministro Poletti, hanno chiesto il rifinanziamento del programma Garanzia Giovani, ritenendo che lo stesso debba diventare uno strumento permanente delle politiche europee per l'occupazione.

Una richiesta di rifinanziamento fino al 2020 era, in realtà, già stata avanzata dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Presidente Hollande nella dichiarazione del Vertice Italo francese dell'8 marzo 2016 a Venezia.

I Ministri, sottolinea il comunicato ministeriale, hanno, inoltre, sottolineato la necessità di definire strategie indirizzate in particolare ai giovani.



1.8 Pensione complementare Nuovo Regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016, è stata pubblicata la Delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 25 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Fra le novità si segnala:

- la concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l'adesione nella I Sezione delle "Informazioni chiave per l'aderente" che è l'unico documento da consegnare obbligatoriamente all'atto dell'adesione. La "Nota informativa" sarà da consegnare solo su richiesta e va pubblicata sul sito;
- la diversa modalità di raccolta delle adesioni, con regole di condotta, riviste in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione, che si applicano sia per la raccolta effettuata direttamente sia per il tramite di soggetti incaricati.

Ai soggetti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare dovrà, invece, essere sottoposta anche la "Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza per consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.

Specifiche previsioni sono state previste per le adesioni c.d. silenti che comprendono anche le adesioni obbligatorie previste dalla contrattazione o da norme di legge.

Altra novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito web, a cui sono collegate le informazioni da pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento.

La COVIP ha previsto, inoltre, specifiche tutele per l'interessato tra cui l'obbligo del consenso espresso all'utilizzo dello strumento telematico e la previsione del diritto di recesso – senza obbligo di specificare i motivi -da esercitarsi entro trenta giorni dall'adesione.

Si evidenzia che, come specificato nella delibera COVIP, il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° aprile 2017.



1.9 Contributo Ape in più Casse Edili

Con comunicato del 15 giugno 2016, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha fornito indicazioni in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.

Chiarisce la Commissione che è necessario che l'impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.

In caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa è tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa per cui la compilazione di tale campo deve essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.

Ad ogni modo la CNCE ritiene che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE, insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti.

Qualora non si attivi tale esenzione, i sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta.

Qualora il calcolo previsto non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione la risoluzione del problema dovrà avvenire attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.

Conclude la CNCE informando che le modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nel comunicato del 15 giugno dovrebbero essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.



1.10 INPS PagoPA per contributi volontari

L'INPS, con comunicato stampa del 20 giugno 2016, ha dato notizia dell'implementazione di PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, dal 20 giugno 2016, sul sito www.inps.it, i cittadini potranno pagare grazie a PagoPA i propri contributi volontari.

Il versamento dei contributi volontari – sottolinea il comunicato - rappresenta il primo di una serie di servizi online dell'Istituto che progressivamente saranno integrati al sistema dei pagamenti elettronici.

1.11 Previdai Dichiarazione contributiva 2° trimestre

Con comunicato del 20 giugno 2016, pubblicato sul proprio sito, il Fondo Pensione Previdai ha dato notizia che sono disponibili, per la compilazione via internet e la stampa, la dichiarazione contributiva (modello 050) ed il relativo modulo di bonifico (modello 053) del secondo trimestre 2016.

Si ricorda che la scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2016.

I moduli 050 vanno confermati, stampati ed inoltrati al Fondo via fax debitamente datati, timbrati e sottoscritti, senza lettere di accompagnamento e/o annotazioni.

Rammenta, inoltre, il comunicato che tutte le informazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro (data, motivo, eventuale aliquota TFR e/o data scadenza indennità sostitutiva del preavviso) devono essere registrate nella dichiarazione contributiva (mod.050) relativa al trimestre in cui si verifica l'evento.

Il versamento di eventuali conguagli o di competenze erogate dopo la cessazione deve essere effettuato quanto prima senza attendere la scadenza del trimestre successivo utilizzando la funzione "Arretrati e Conguagli" presente nell'area riservata.



1.12 Pensione superstiti a figli studenti

I figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

A seguito di richieste di chiarimento, l'INPS con il messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016, ha fornito le alcune precisazioni.

Vacatio studii

Il figlio superstite conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica, a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.

Svolgimento di altra attività

Il figlio superstite che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Chiarisce l'Istituto che, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio ha l'onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell'anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.

Il figlio o equiparato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.



Conclude il messaggio n. 2758/2016 specificando che in caso di superamento del limite reddituale sarà revocato il trattamento pensionistico e recuperate le somme indebitamente corrisposte mentre, in caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale, sarà riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento ed il pagamento dei relativi arretrati.

1.13 Residenti all'estero Detrazioni

Per i soggetti residenti nel nostro Paese sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Stante quanto sopra, con messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, l'INPS si è soffermata sul riconoscimento ed applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all'estero, fornendo chiarimenti su:

- tassazione delle pensioni dei non residenti e detrazioni d'imposta applicabili;
- modificazioni nel quadro normativo fiscale influenti sulle pensioni erogate a non residenti a partire dal periodo d'imposta 2014;
- attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia;
- applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.

Detrazioni carichi di famiglia 2016

Evidenzia l'Istituto che per il periodo d'imposta 2016 il servizio online - messo a disposizione dall'Istituto nel 2015, funzionale all'acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell'attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia - potrà essere utilizzato da tutti i pensionati residenti all'estero, escluso quelli residenti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni.



A partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all'estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza.

Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità.

Conclude il messaggio INPS n. 2757/2016 specificando che eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente comporteranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.

1.14 Risoluzione consensuale in sede protetta

Ancora una FAQ relativa alle dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche, pubblicata sul portale cliclavoro in data 20 giugno 2016.

Nello specifico è stato chiesto se nel settore bancario dove son attivi dei Fondi per i lavoratori prossimi alla quiescenza per cui è richiesta la presentazione delle proprie dimissioni per accedervi è necessario effettuare la procedura telematica.

Il quesito scaturisce dal fatto che in questi casi è prevista la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale e l'effettiva cessazione del rapporto avviene a distanza di vari anni dalla comunicazione del recesso.

Ed il Ministero del Lavoro, con la nuova FAQ, ha chiarito che, non solo il caso di specie, ma tutti i casi di risoluzione consensuale sottoscritta nelle "Sedi protette" ai sensi dell'articolo 2113 c.c. non rientrano nell'ambito applicativo della procedura telematica.



1.15 Amianto Domanda accompagnamento alla pensione

A seguito della Legge n. 190/2014, sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2016 è stato pubblicato il D.I. del 29 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, di ex lavoratori occupati nelle imprese che:

- abbiano svolto attività di coibentazione e bonifica;
- non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente;
- risultino ammalati con patologia asbesto-correlata.

L'INPS, con messaggio del 21 giugno 2016, ha chiarito che soggetti in questione possono:

- beneficiare, nei limiti di spesa annuale stabiliti, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità, di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale;
- conseguire il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità, tenendo conto anche della contribuzione figurativa, accreditata nel periodo di percezione del sussidio.

Inoltre, il sussidio può essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018, mentre la pensione di anzianità non può avere decorrenza successiva al 31 dicembre 2018.

Domanda

La domanda di accesso ai benefici deve essere presentata dagli interessati all'INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016, utilizzando un apposito modulo – denominato AP99 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto nella sezione “Modulistica” - anche per il tramite del Patronato.

Come chiarito dal messaggio n. 2769/2016, avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in questione, gli interessati potranno presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.



1.16 Confindustria Incentivi assunzione disabili

Con circolare n. 19977 del 20 giugno 2016, Confindustria ha commentato i principali passaggi della circolare INPS n. 99/2016 con cui sono state fornite le istruzioni per ottenere gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori con disabilità previsti dal c.d. "Decreto Semplificazione".

Dopo aver brevemente riepilogato gli incentivi in questione, la circolare ricorda che il beneficio può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziati e che l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, evidenziando che queste condizioni limitano le intenzioni ed i principi del legislatore relativi alla materia del collocamento mirato, finalizzati, invece, ad una più efficace incentivazione all'inserimento delle persone con disabilità.

Particolare attenzione viene, inoltre, posta ad alcune condizioni per la fruizione dell'incentivo:

- nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva (art. 3, Legge n. 68/1999) vanno applicati i principi enunciati nell'art. 31, D. Lgs. n. 150/2015;
- nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'art. 3, della Legge n. 68/1999, i principi enunciati nell'art. 31, D. Lgs. n. 150/2015, non possono trovare applicazione, salvo il disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Infatti, come evidenziato nella circolare INPS, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, per adempiere agli obblighi di assunzione imposti dall'art. 3 della Legge 68/1999, scelga di assumere un lavoratore disabile in luogo di un altro lavoratore disabile che abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2015, secondo cui l'incentivo non spetta se l'assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Questo, però, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza; se questa manifestazione non esiste al momento dell'assunzione, il datore di lavoro può legittimamente assumere l'altro lavoratore disabile per il quale può avvalersi dell'incentivo di cui all'art. 13, Legge n. 68/1999 (Interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2016).



Ricorda Confindustria che, in ogni caso, dal 2008 - per effetto della Legge n. 247/2007, del Regolamento CE 2204/2002, confermato dai successivi regolamenti n. 800/2008 e n. 651/2014 - l'incentivo di cui all'art. 13, Legge n. 68/1999, spetta a condizione che l'assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La norma va interpretata nel senso che l'incentivo può essere riconosciuto anche in assenza di un incremento netto a condizione che questo non si realizzi a causa di una riduzione di occupazione determinata da:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

1.17 APE Non senza ore lavorate

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, con comunicato del 23 giugno 2016, con riferimento all'applicazione del contributo minimo APE, ha evidenziato che nella denuncia mensile vanno rilevate le ore, lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi dell'impresa, per ciascun dipendente, nei confronti della Cassa Edile.

Nei casi, invece, di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc.) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Conferma quindi, il comunicato, che nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE.



1.18 Servizi web Inps

Con messaggio n. 2800 del 23 giugno 2016 l'INPS ha comunicato che dall'1 agosto 2016 sul suo portale sarà disponibile una nuova funzionalità per l'inoltro, anche contestuale, delle seguenti domande e dichiarazioni:

- pagamento diretto del Fondo di Tesoreria (mod. FTES01 e FTES02);
- pagamento diretto della quota di TFR maturata durante l'ultimo periodo di CIGS (mod. SR41);
- dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale necessaria ai fini dell'intervento dei Fondi di garanzia (mod. SR52 e SR95).

Il servizio sarà raggiungibile seguendo il percorso "Servizi on line – accedi ai servizi – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia" e sostituirà l'attuale "domande fondo Tesoreria".

Sempre a partire dall'1 agosto 2016 l'applicazione internet "Invio richieste Pag. Dir. SR41" disponibile nella pagina "CIG e Fondi di solidarietà" dei servizi per aziende e consulenti, non consentirà più di trasmettere i dati relativi al TFR ed anche il mod. SR41 cartaceo non sarà più utilizzabile.

Tuttavia, chiarisce il messaggio n. 2800/2016, la dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale ai fini dell'intervento dei Fondi di garanzia, potrà continuare ad essere trasmessa su supporto cartaceo utilizzando i mod. SR52 e SR95.

1.19 Voucher in posta per tutti

L'INPS, con comunicato PEI del 23 giugno 2016, non pubblicato sul sito istituzionale, ha dato notizia che dal 23 maggio 2016 tutti - imprenditori e liberi professionisti compresi - possono acquistare, presso gli uffici postali, voucher telematici, purché si siano preventivamente registrati sul sito dell'Istituto.

Sottolinea il comunicato che, quindi, viene meno la limitazione all'acquisto dei voucher prevista



per gli imprenditori o liberi professionisti presso gli uffici postali, che possono pertanto vendere voucher telematici a tutti i committenti, indistintamente, nonché ai loro delegati.

Il voucher telematico sarà emesso e stampato presso gli uffici postali per l'importo nominale variabile richiesto dal cliente al momento dell'acquisto, importo che può variare da un minimo di 10 euro ad un massimo di 200 euro.

Con una medesima transazione si possono comperare fino a 5 voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro + IVA per singolo voucher.

Sempre dal 23 giugno 2016, gli imprenditori ed i liberi professionisti possono acquistare anche i voucher cartacei postali, poiché il processo di gestione degli stessi è stato telematizzato.

1.20 Privacy Nuovo Regolamento UE

Il Garante per la Privacy ha pubblicato, il 23 giugno 2016, una Guida sul nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 - illustrandone le principali novità, le garanzie ed i diritti per i cittadini, le responsabilità e le semplificazioni previste per imprese ed Enti.

Il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati), l'obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, nonché i limiti alla profilazione delle persone, sono alcuni degli aspetti trattati nella Guida.

Cittadini più garantiti

Chiarisce l'opuscolo che il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE e per i casi di violazione dei dati personali (data breach).



Novità per imprese ed enti

Le imprese e gli enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni anche se, in caso di inosservanza delle regole, sono previste sanzioni elevate.

Valutazione del rischio

Di particolare interesse sono le specifiche della Guida relative alla valutazione del rischio da cui emerge che il nuovo Regolamento promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l'adozione di politiche che tengano conto del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.

Il principio-chiave è garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, ed adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.

Viene, inoltre, introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti.

Scompaiono, invece, alcuni oneri amministrativi come l'obbligo di notificare particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica preliminare dell'Autorità i trattamenti considerati a rischio.

1.21 FIo Proroga contributi alle imprese

Il termine per la presentazioni di domande per il programma FIo, finalizzate alla concessione di contributi per le imprese che assumono:

1. dottori di ricerca;
2. giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati:



- allo svolgimento di attività di ricerca;
- al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;

oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto:

- diploma di tecnico superiore (ITS);
- laurea triennale;
- laurea magistrale;
- laurea magistrale a ciclo unico;
- master universitario I° e II° livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma di perfezionamento;
- dottorato di ricerca;

è prorogato al 30 settembre 2016.

Dottori di ricerca

Si rammenta che l'avviso per i dottori di ricerca ha, per l'appunto, l'obiettivo di incentivare l'assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

Le imprese riceveranno un contributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Possono presentare domanda di contributo per la seconda tipologia di avviso i datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e che abbiano la sede operativa (presso cui dovrà essere operata l'assunzione) sul



territorio italiano.

Il contratto dovrà avere una durata minima di 12 mesi e le imprese riceveranno un contributo pari a:

- 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

18 luglio 2016

- Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria *Soggetti:* Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.
- Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente *Soggetti:* Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Denuncia e versamento contributi Casagit *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti
- Versamento contributi Inps pescatori autonomi *Soggetti:* Pescatori autonomi
- Inps. Versamento contributi lavoro dipendente *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps
- Versamento contributi ex Enpals *Soggetti:* Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni *Soggetti:* Società di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, società non residenti, società di persone, associazioni per l'esercizio di arti e professioni, società di



armamento, società di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini

- Versamento del contributo alla gestione separata INPS *Soggetti:* Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo

20 luglio 2016

- Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato *Soggetti:* Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro
- Versamento contributi Fasc *Soggetti:* Imprese di spedizione e agenzie marittime interessate dal ccnl autotrasporto merci e logistica e dal ccnl agenzie marittime ed aeree
- Denuncia e versamento contributi - Previndapi *Soggetti:* Piccole e medie aziende industriali
- Denuncia e versamento contributi Previndai *Soggetti:* Aziende industriali

25 luglio 2016

- ENPAIA - Denuncia e versamento contributi *Soggetti:* Datori di lavoro agricolo


31 luglio 2016

- Ex Enpals - Denuncia retributiva e contributiva mensile unificata *Soggetti:* Datori di lavoro imprese dello spettacolo e dello sport
- Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) *Soggetti:* Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
- INPS - Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata *Soggetti:* Datori



di lavoro agricolo

- Libro Unico Lavoro, compilazione *Soggetti:* Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari



GUIDA PRATICA

Part-time agevolato per i prossimi alla pensione di vecchiaia

E' in vigore la misura sperimentale, per il periodo 2016 – 2018, che agevola **il passaggio al part-time dei dipendenti del settore privato*** (datore di lavoro imprenditore o non imprenditore) **prossimi alla pensione di vecchiaia**, a partire dai 63 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 62 anni e 7 mesi per le donne.

**a titolo esemplificativo restano fuori il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.*

È disponibile la procedura telematica per presentare l'istanza all'Istituto.

Requisiti

Si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato con i seguenti requisiti:

- titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
- iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della stessa, tra cui i Fondi speciali previsti dalle norme in vigore (es. Fondo lavoratori



- dello Spettacolo, Fondo Postelegrafonici eccetera);
- maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori che già possiedono, al momento dell'istanza, 20 anni di contributi.

L'agevolazione

Con un **accordo** tra datore di lavoro e dipendente i soggetti ammessi possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'agevolazione consiste:

- nella **riduzione dell'orario** di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60%;
- nella **corresponsione mensile**, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata;
- nel riconoscimento della **contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Dunque, maturati i requisiti per l'accesso alla pensione, il lavoratore che avrà concluso la carriera fruendo del part time agevolato riceverà comunque un assegno pensionistico, come se avesse lavorato a tempo pieno, senza alcuna penalizzazione per l'avvenuta riduzione delle ore di lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato

Dovrà contenere l'indicazione della misura della riduzione dell'orario.

Dovrà cessare:

- al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,

0



- qualora siano modificati i termini dell'accordo.

Primi passaggi da compiere per fruire del beneficio

1. richiesta della certificazione del possesso dei requisiti da parte del lavoratore all'Inps;
2. stipula del contratto part-time;
3. trasmissione del nuovo contratto alla Dtl, che rilascerà entro 5 giorni il provvedimento di autorizzazione (vale il principio del silenzio-assenso).

Dopo l'autorizzazione o il silenzio-assenso

Il datore di lavoro autorizzato, anche per via del silenzio-assenso:

1. **invierà** la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Inps*;

**Il percorso: "servizi on line"/"per tipologia di utente"/"aziende, consulenti e professionisti"/"servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin)/"dichiarazioni di responsabilità del contribuente"*

2. ottenuta la comunicazione Inps dell'accoglimento entro 5 giorni (termine ordinario), **presenterà** le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni riportate nella circolare Inps 90/2016*.

** L'esito positivo o negativo che è stato attribuito all'istanza è visualizzabile all'interno dell'applicativo "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente".*

Adempimenti per cessazione e revoca del beneficio

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al "part-time agevolato" a causa di modifica dei termini dell'accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del



datore di lavoro comunicare all'Istituto e alla competente Dtl la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Per gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", inoltrare l'istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Gli effetti dell'istanza di revoca decorreranno dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

Norme e prassi

D.l. Lavoro/Economia del 7 aprile 2016
Inps circolare n. 90 del 26 maggio 2016



INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL
VIA GALILEO GALILEI, 21
33170 PORDENONE
TEL 0434572163
MAIL INFO@PMSWEB.IT

